

**ANFFAS LOMBARDIA E.T.S.  
ASSOCIAZIONE REGIONALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITÀ  
INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO**

Sede Legale e operativa: Via Rucellai, 36 – 20126 MILANO  
e-mail: [info@anffaslombardia.it](mailto:info@anffaslombardia.it)  
Sito Internet: [www.anffaslombardia.it](http://www.anffaslombardia.it)  
Codice Fiscale 97339800159

**REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLO STATUTO  
ANFFAS LOMBARDIA – ETS**

***così come approvato dall'Assemblea dei Soci del 28/11/2023***

## Sommario

<b>PREMESSA</b> .....	3
Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE .....	3
Art. 2 - SEDE .....	3
Art. 3 - DURATA.....	3
Art. 4 - FINALITA' E ATTIVITA'.....	3
Art. 5 - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO .....	4
Art. 6 - ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE .....	4
Art. 7 - ENTI ASSOCIATI E LORO MODALITÀ DI AMMISSIONE.....	4
Art. 8 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ENTI ASSOCIATI.....	5
Art. 9 - PERDITA DI STATUS DI ENTE ASSOCIATO .....	6
Art. 10 - COLLABORATORI E VOLONTARI.....	7
Art. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE .....	9
Art. 12 - CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI.....	9
Art. 13 - ASSEMBLA DEGLI ENTI ASSOCIATI: COMPETENZE .....	10
Art. 14 - ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI .....	10
Art. 15 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI-PARTECIPAZIONE	11
Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI .....	12
Art. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO .....	13
Art. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI .....	13
Art. 19 - PRESIDENTE .....	13
Art. 20 - COLLEGIO SINDACALE .....	13
Art. 21 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI.....	13
Art. 22 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI.....	14
Art. 23 - GRUPPO REGIONALE DI AUTORAPPRESENTANZA .....	14
Art. 24 - RISORSE ECONOMICHE.....	14
Art. 25 - BILANCIO DI ESERCIZIO .....	14
Art. 25 bis - BILANCIO SOCIALE.....	15
Art. 26 - LIBRI SOCIALI.....	15
Art. 27 - AFFIANCAMENTO DI PERSONA DESIGNATA DA ANFFAS NAZIONALE .....	15
Art. 28 - SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO .....	15

## **PREMESSA**

Il Regolamento Applicativo:

- ha lo scopo di chiarire le norme dello Statuto Associativo, fornendone, nel rispetto della lettera e dello spirito, una interpretazione autentica;
- precisa gli adempimenti procedurali ed esecutivi, laddove la norma si limita ad enunciarne il principio;
- fornisce indicazioni esecutive che non sono state esplicitate nel testo Statutario.

Nel Regolamento sarà riportato il numero dell'articolo ed il suo titolo, ai fini di mantenere una corrispondenza di numerazione tra gli articoli statutari e quelli del Regolamento.

### **Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE**

Anffas Lombardia ETS è stata costituita in data 1° febbraio 2003. All'esito della Riforma del Terzo Settore ha acquisito la nuova denominazione "Anffas Lombardia ETS - Associazione Regionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo" in breve "Anffas Lombardia ETS" (da qui in poi detta "Associazione regionale"), nonché la forma giuridica di ente del terzo settore, giuridicamente autonomo, facente parte della rete associativa di Anffas Nazionale. La denominazione estesa o quella abbreviata sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione interna o verso terzi.

L'Associazione regionale è regolata dal proprio Atto costitutivo, dallo Statuto, dalle leggi vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e più specificatamente dal Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente Regolamento.

### **Art. 2 - SEDE**

L'Associazione regionale ha sede legale nel Comune di Milano ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della regione Lombardia. Il Consiglio Direttivo, al fine di consentire all'associazione regionale di poter meglio operare in favore dei propri Enti associati, ha la facoltà di istituire, con delibera, sedi secondarie, operative e/o amministrative, presso una o più sedi dei propri enti associati, di norma presso la sede dell'associazione di appartenenza del Presidente pro-tempore.

Il cambio di sede e l'eventuale istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative devono essere comunicate entro 5 giorni dall'assunzione della relativa delibera agli Enti associati e ad Anffas Nazionale, unitamente ai soggetti terzi a ciò interessati.

### **Art. 3 - DURATA**

L'Associazione regionale ha durata illimitata.

### **Art. 4 - FINALITA' E ATTIVITA'**

Per lo svolgimento delle finalità e delle attività di interesse generale, nonché delle attività diverse enunciate nello Statuto associativo, l'Associazione regionale si avvale prioritariamente dell'apporto degli associati e del personale dei propri Enti associati, a loro volta aderenti alla rete associativa di Anffas Nazionale, aventi sede in regione Lombardia.

L'Associazione regionale persegue, in via esclusiva o principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità e di promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo alle persone svantaggiate, nonché persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo, anche derivante da malattie rare, e loro famiglie, associate e non, assumendone la rappresentanza a livello

regionale, sovra-provinciale e provinciale; nonché i compiti di rappresentanza demandati da Anffas Nazionale rispetto ai rapporti con la Regione di appartenenza, con le relative province e con qualsiasi Organismo pubblico con competenza sovra-provinciale e provinciale, laddove non insistano rappresentanze locali.

L'Associazione regionale per espressa delega di Anffas Nazionale svolge compiti di supporto, verifica e controllo sugli Enti associati, con l'obbligo di segnalare ad Anffas Nazionale l'eventuale mancato rispetto dei requisiti per il mantenimento della qualifica di associato ad Anffas da parte degli stessi.

#### **Art. 5 - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO**

Le attività di cui sopra sono esercitate senza scopo di lucro e in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale.

#### **Art. 6 - ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE**

L'Associazione regionale mantiene la propria autonomia giuridica e autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo le regole statutarie e nel rispetto del Codice di Qualità e Manuale di Autocontrollo, contenente anche il Codice Etico, ed esplica la propria attività nel rispetto delle linee associative, dei regolamenti e delle deliberazioni assembleari di Anffas Nazionale.

L'Associazione regionale invia annualmente ad Anffas Nazionale il bilancio di esercizio e relativi previsti allegati, nonché il bilancio preventivo, con allegata programmazione delle attività. Ad Anffas Nazionale devono essere tempestivamente comunicati il rinnovo delle cariche associative, tutte le altre eventuali variazioni dello Statuto e del presente Regolamento, aggiornando contestualmente l'anagrafica unificata di Anffas Nazionale, nonché le segnalazioni relative alle eventuali inadempienze riscontrate da parte degli Enti associati.

L'Associazione regionale assicura attraverso i propri rappresentanti la partecipazione alle attività ed eventi associativi di carattere nazionale.

#### **Art. 7 - ENTI ASSOCIATI E LORO MODALITÀ DI AMMISSIONE**

Sono enti associati ad Anffas Lombardia ETS, esclusivamente, gli enti associati alla rete associativa di Anffas Nazionale che hanno sede ed operano nell'ambito di tale regione.

Tali enti sono associati di diritto all'Associazione regionale, ma, in ogni caso, sono tenuti ad avanzare formale richiesta di adesione. Tali Enti, oltre a possedere la qualifica di Enti del Terzo Settore e risultare operanti nella regione Lombardia devono espressamente dichiarare di uniformarsi e rispettare oltre che i contenuti del Codice di Qualità e Manuale di Autocontrollo - contenente il codice etico e le linee di indirizzo politico fornite da Anffas Nazionale - anche gli obblighi scaturenti dall'adesione all'Associazione regionale, condividendone quindi le finalità ed intendendo contribuire al loro raggiungimento anche in ambito regionale, impegnandosi attivamente a tal fine.

Gli Enti richiedenti, per essere ammessi quali associati, oltre ai requisiti irrinunciabili fissati dallo Statuto, devono obbligarsi a versare la quota associativa e il contributo obbligatorio nel rispetto delle previsioni statutarie e regolamentari.

La prima quota associativa deve essere corrisposta, indipendentemente dal momento nel quale viene accolta la richiesta di adesione, nella misura pari all'intera quota annuale, mentre il contributo obbligatorio, sempre in riferimento al primo anno di ammissione, è

dovuto in dodicesimi con riferimento alla data di iscrizione a libro soci. Le quote degli anni successivi dovranno essere versate nei modi e nei termini fissati dall'associazione regionale per l'intera base associativa.

Gli Enti richiedenti, unitamente alla richiesta di ammissione, devono dichiarare di essere già associati ad Anffas Nazionale, devono inoltre presentare l'atto costitutivo, lo statuto, l'elenco dei propri iscritti corredato di tutti i necessari dati, nonché, aver acquisito, da parte dei propri associati, espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali, comuni e particolari, per tutti i fini associativi, ai vari livelli, nonché obbligarsi ad aggiornare il sistema informatizzato di anagrafica unificata di Anffas Nazionale, in tutte le sue sezioni e contestualmente informare l'Associazione regionale di tali aggiornamenti e/o modifiche apportate.

L'Associazione regionale è tenuta a verificare che gli Enti associati abbiano:

a) Comunicato una casella di posta elettronica da utilizzarsi per tutte le comunicazioni formali ed ufficiali ai fini associativi, nonché un indirizzo di posta certificata (Pec) per le comunicazioni ove sia opportuno o necessario avere certezza del suo ricevimento.

b) Fornito l'elenco degli eventuali Enti collegati e/o promanati, anche se non associati alla rete Anffas, ed ogni utile elemento atto a identificare i rapporti intercorrenti con tali enti, aggiornandolo ogni anno.

Il Consiglio Direttivo entro 45 gg. della ricezione della domanda di ammissione delibera circa l'accoglimento o il rigetto. La qualità di Ente associato si acquista dalla data della delibera di accettazione del Consiglio Direttivo Regionale.

La delibera di accoglimento è comunicata all'ente interessato e, per conoscenza, ad Anffas Nazionale, entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della prima quota associativa e dell'eventuale contributo obbligatorio.

Contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro degli Enti associati, riportandone i relativi dati nonché gli estremi di delibera di ammissione.

L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione è comunicata, con motivazione, all'interessato entro 15 giorni della sua assunzione e, per conoscenza ad Anffas Nazionale, per i provvedimenti di propria competenza.

Entro 60 giorni della comunicazione motivata di rigetto della domanda, l'interessato può chiedere che sulla stessa si pronunci il Collegio dei Probiviri.

Gli enti di cui all'art. 7 punto 5 e art.9 dello Statuto di Anffas Nazionale non possono essere ammessi quali associati, ma gli stessi possono partecipare alle attività associative e collaborare ad esse.

#### - COMITATI PROMOTORI

Per avviare l'iter di costituzione di un nuovo Ente associato il comitato promotore dovrà riferirsi direttamente ad Anffas Nazionale ed acquisire preventiva autorizzazione da parte della stessa, su conforme parere dell'associazione regionale. Anffas Nazionale, in caso di avvio del previsto iter, di concerto con l'associazione regionale indica un "tutor", di norma il Presidente di Anffas Regionale con il compito di affiancamento, a garanzia del corretto iter di costituzione.

#### **Art. 8 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ENTI ASSOCIATI**

Tutti gli enti associati sono tenuti al pagamento di una identica quota associativa annuale e di un contributo obbligatorio da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo. La quota associativa annua e il contributo obbligatorio annuo sono proposti dal Consiglio Direttivo regionale ed approvati dall'Assemblea.

Il computo degli iscritti, utile per determinare la quota associativa e/o il contributo obbligatorio, è sempre riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il versamento della quota associativa annua deve avvenire:

- per gli Enti già associati, entro il mese di febbraio di ogni anno;
- per i nuovi Enti associati, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'accoglimento della domanda.

Il versamento della quota associativa deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il mese di febbraio di ciascun anno e comunque non oltre la celebrazione dell'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio.

L'elettorato attivo e passivo spetta agli enti associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli enti associati da almeno 3 mesi.

#### - ADEMPIMENTI DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATI

Il bilancio annuale di esercizio degli Enti associati è redatto e approvato dagli organi competenti, nel rispetto delle normative vigenti e dello schema tipo di bilancio predisposto e approvato dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa anche considerando le specifiche forme giuridiche degli Enti stessi.

Il bilancio di esercizio deve essere inviato all'associazione regionale entro i 30 giorni successivi alla sua approvazione e comunque non oltre il 10 luglio di ogni anno, unitamente ai previsti allegati.

Per gli Enti esclusi o receduti la quota sociale annua è dovuta per intero, mentre il contributo obbligatorio è dovuto proporzionalmente al tempo di piena appartenenza all'Associazione regionale.

#### Art. 9 - PERDITA DI STATUS DI ENTE ASSOCIATO

L'esclusione dell'Ente associato, ai sensi dell'articolo 9 lettera e) del primo Comma dello Statuto, è deliberata, previa acquisizione di parere vincolante da parte di Anffas Nazionale, dal Consiglio Direttivo Regionale con quorum deliberativo della metà più uno degli amministratori in carica. È fatta salva la facoltà dell'Ente associato che ha ricevuto il provvedimento di esclusione di proporre ricorso al Collegio dei probiviri, entro 30 giorni dalla data di ricezione dello stesso.

Il ricorso deve essere presentato, a mezzo pec/racc. a.r. o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestarne la ricezione, entro giorni 30 dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta delibera di esclusione. In caso di mancato ricorso nel termine, l'esclusione diviene definitiva.

Dal pronunciamento del provvedimento di esclusione fino al pronunciamento del Collegio dei Probiviri sull'eventuale ricorso, lo status di Ente associato è sospeso. Durante la sospensione l'Ente associato conserva, attraverso il suo rappresentante, il diritto a partecipare all'Assemblea come uditore, senza diritto di parola e di voto, ed a ricevere le comunicazioni associative.

È obbligo del Presidente Regionale riferire alla prima Assemblea utile in merito alle eventuali esclusioni degli Enti associati deliberate dal Consiglio Direttivo e degli eventuali pronunciamenti del Collegio dei Probiviri.

L'esclusione degli Enti associati viene comunicata a tutti gli altri Enti associati entro 30 giorni dalla data in cui il provvedimento è divenuto definitivo, nonché ad Anffas Nazionale per i provvedimenti di propria competenza.

In caso di attivazione di un procedimento per l'esclusione di un Ente associato a qualsiasi titolo collegato ad altro della rete Anffas, l'istruttoria per l'esclusione dovrà coinvolgere l'insieme di tali enti.

L'eventuale provvedimento di esclusione di un Ente associato da parte di Anffas Nazionale produce effetti risolutivi nei rapporti tra quell'Ente e gli altri ad esso collegati, l'organismo regionale di appartenenza e tutti gli altri enti appartenenti alla rete.

A sua volta l'esclusione deliberata dall'Associazione regionale nei confronti di un Ente associato comporta l'automatica esclusione anche da parte di Anffas Nazionale, compresi gli eventuali Enti ad esso collegati, previa formale delibera di presa d'atto da parte della Giunta esecutiva di Anffas Nazionale.

Delle eventuali modifiche dello Statuto e/o del Regolamento gli Enti associati sono tenuti ad inviarne copia, tramite pec o Raccomandata A.R all'associazione regionale e ad Anffas Nazionale, con contestuale aggiornamento dell'Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, entro giorni 10 dalla loro adozione.

Entro lo stesso termine e con le medesime modalità dovranno essere comunicate le eventuali modifiche intervenute nelle cariche dei propri organi.

La perdita della qualifica di Ente associato per qualsiasi motivo comporta il divieto dell'utilizzo, da parte dell'Ente, di ogni riferimento implicito ed esplicito all'appartenenza all'Associazione regionale. In tal caso ogni segno sociale, riferito ad Anffas, dovrà essere cancellato, a cura e spese dell'Ente associato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo, entro 30 giorni dalla data della relativa comunicazione. Il Consiglio Direttivo, in caso di inadempienza oltre i termini indicati e/o di controversia, può comunque assumere iniziative legali atte a perseguire la salvaguardia dell'Associazione regionale.

Oltre ai motivi di decadenza previsti dallo statuto l'Ente associato decade in caso di avvio della procedura di proprio scioglimento dalla data di adozione da parte del proprio Organo statutario della connessa delibera, con obbligo di inviare copia delle medesima all'Associazione regionale e ad Anffas Nazionale, entro 10 giorni dalla sua adozione.

#### **Art. 10 - COLLABORATORI E VOLONTARI**

L'associazione regionale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. Inoltre, nello svolgimento della sua attività, può avvalersi di volontari, provenienti dagli enti associati e non. Non possono svolgere attività di volontariato coloro che hanno una qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Per le attività svolte in favore dell'Ente, nel rispetto delle finalità statutarie, ai singoli interessati sono rimborsabili nel rispetto del presente regolamento le seguenti spese effettivamente documentate:

##### **A) PERNOTTI**

Strutture alberghiere e similari fino ad un importo massimo, per ogni singolo pernottamento, comprensivo dalla prima colazione di € 130,00, ivi compresa l'eventuale tassa di soggiorno. Le eventuali eccedenze, comprese disdette non giustificate in caso di prenotazione dirette da parte della sede, tranne i casi di forza maggiore, saranno poste a carico degli interessati. I costi del pernottamento per gli accompagnatori-familiari non saranno imputati ai singoli nel caso in cui siano alloggiati nella medesima stanza, mentre saranno a carico del singolo interessato i costi per ulteriori stanze. Restano comunque a carico dei singoli interessati le spese di frigo-bar. I rimborsi dovranno essere richiesti esclusivamente in relazione ai

pernotti strettamente necessari all'espletamento delle richieste attività associative. Ulteriori pernotti non sono rimborsabili e rimangono a carico del diretto interessato.

## B) VITTO

Per ogni singolo pasto: spesa massima € 40,00.

Per extra pasti (per es. bar) spesa massima di € 15,00 giornalieri.

In caso di pranzi o cene collettive, con unico pagamento ed unica ricevuta, è obbligatorio allegare alla ricevuta o riportare sul retro della stessa, l'elenco nominativo dei partecipanti.

## C) TRASPORTI

- viaggi in treno:

sono rimborsabili i viaggi in 2<sup>a</sup> classe o tariffe scontate, mentre per i viaggi in 1<sup>a</sup> classe è necessaria la preventiva autorizzazione. All'occorrenza è anche autorizzato, per lunghi percorsi, il viaggio in cuccetta o vagone letto.

- viaggi in aereo:

sono rimborsabili i viaggi in classe economy. In ogni caso i titoli di viaggio devono essere acquistati alle migliori tariffe di mercato, rapportandole tra le varie compagnie, e ciò con la massima tempestività dal ricevimento della convocazione-invito-incarico, onde ricercare le migliori condizioni economiche possibili.

- bus, anche a lunga percorrenza, nave o mezzi di trasporto pubblici (tram, Metro, etc.), sono rimborsabili dietro presentazione di regolare titolo di viaggio, previa selezione della condizione economicamente meno onerosa per l'Ente.

- viaggi con mezzo proprio: (utilizzabile solo previa espressa autorizzazione scritta rilasciata dal legale rappresentante dell'Ente e riportante una espressa dichiarazione di esimente di responsabilità).

Possono essere rimborsate le spese viaggio per le seguenti voci: costo della benzina per ogni chilometro effettivamente percorso, alla tariffa ACI per una percorrenza media di 20.000 Km/anno, calcolata sulla media del mese, per i pedaggi autostradali e di eventuali parcheggi, dietro esibizione delle relative ricevute o rapporto telepass o altri mezzi che diano certezza del pagamento effettuato e del relativo importo.

- Utilizzo del Taxi o mezzi in autonoleggio con conducente: è ammesso il rimborso delle spese previa esibizione della relativa ricevuta, in originale, ove il ricorso a tale mezzo si sia reso necessario in quanto non presenti altri mezzi più convenienti o per motivi oggettivi legati ai tempi necessari per il raggiungimento, in tempo utile, della sede delle attività o vi siano impedimenti personali (per esempio condizioni di disabilità o di salute) che ne giustifichino il ricorso.

È possibile rimborsare anche i costi di viaggio con mezzo proprio o mezzi pubblici all'interno dello stesso comune ove si risiede ed ha luogo la sede delle attività da svolgere, fermo restando quanto previsto in merito dal vigente CCNL per il personale dipendente.

I singoli interessati, una volta convocati e/o preventivamente incaricati/invitati e/o autorizzati dall'Ente, dovranno, con la massima tempestività:

a) stabilire il mezzo di viaggio più idoneo ed economicamente più vantaggioso, valutando il costo complessivo della combinazione dei vari mezzi da utilizzare, provvedendo direttamente alle relative prenotazioni e biglietteria;

b) avere cura che gli orari di arrivo e di partenza assicurino il rispetto degli orari previsti per l'inizio e fine dei lavori, dandone comunicazione e conferma all'Ente.



Una volta eseguita la singola missione e/o a cadenza mensile e/o bimestrale dovranno essere presentate, direttamente all'Ente, le dichiarazioni di missione secondo apposito modello corredate di regolari pezze giustificative, in originale.

In ogni caso i titoli di viaggio vanno acquistati alle migliori condizioni possibili.

#### Art. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione regionale sono indicati all'art.11 dello Statuto vigente.

#### Art. 12 - CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

- ELEGGIBILITA' – INCOMPATIBILITA'

1 - Possono proporsi alle cariche sociali i singoli associati Anffas che risultano regolarmente iscritti ad una Associazione locale Anffas e la cui disponibilità alla candidatura sia stata avanzata attraverso l'associazione di appartenenza, per tramite dei rispettivi Consigli Direttivi.

2 - Per candidarsi alle varie cariche è necessario:

- a) dichiarare di non ricoprire cariche direttive, amministrative o di rappresentanza in organismi nazionali o territoriali operanti nell'area della disabilità, con particolare riferimento a quella intellettiva e del neurosviluppo, salvo quelle assunte in rappresentanza di Anffas e/o degli enti aderenti e comunque non incompatibili con la carica stessa.
- b) non essere interdetto, inabilitato, fallito, o condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'articolo 2382 del Codice civile.

Per concorrere alla carica di componente del Collegio dei Probiviri e di Revisore dei conti e/o Revisore unico legale dei conti non è ostativo il punto 1 del presente articolo.

È fatto divieto ai titolari di cariche sociali di partecipare alla discussione e alla relativa votazione su argomenti che riguardino direttamente o indirettamente l'Ente associato di appartenenza.

- SOSTITUZIONE

In caso di sostituzione di un componente della Consiglio Direttivo Regionale del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico, o del Collegio dei Probiviri, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, si procede secondo lo Statuto. Nel caso in cui le sostituzioni da operare, per qualunque motivo si rendano necessarie, siano superiori alla metà più uno del numero dei componenti dei sopra citati organi collegiali, si procede a nuove elezioni alla prima Assemblea utile. Il componente subentrante resta in carica fino alla scadenza del mandato del membro sostituito. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione regionale, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vicepresidente. Il Vicepresidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni.

- GRATUITA' DELLE CARICHE

Le cariche associative, di norma, sono gratuite.

Sono eventualmente rimborsabili soltanto le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, connesse all'esercizio della carica.

In ogni caso in cui l'Assemblea, su proposta del Consiglio, preveda la corresponsione di compensi individuali ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, gli stessi nel rispetto di quanto previsto dal codice unico del Terzo Settore, devono essere proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o

comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. Per la pubblicità degli stessi si fa espressamente riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

#### - RESPONSABILITA'

Qualora in adempimento dei compiti e delle mansioni a ciascuno di essi affidate, e nei limiti dei poteri, i Rappresentanti dell'Associazione regionale commettano violazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione, il debito per sanzioni conseguenti a tali violazioni, nonché le spese legali, gli oneri ancorché derivanti dall'esecuzione provvisoria, dai medesimi sostenuti, vengono assunti dall'Associazione regionale, con rinuncia ad ogni azione di regresso. L'assunzione del debito vale esclusivamente nei casi in cui i precitati Rappresentanti dell'Associazione regionale abbiano commesso la violazione senza dolo o colpa grave ed è in ogni caso esclusa qualora chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno dell'Associazione regionale. La gravità della colpa sarà valutata con riferimento alla definizione di cui al comma 3 dell'art. 5 del D. Lgs. n.472/97 e si intenderà provata o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'Ufficio e dall'Ente accertatore sono tali da rendere evidente e indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari o qualora la competente autorità giudiziaria si sia definitivamente pronunciata in tal senso. In quest'ultima ipotesi, nelle more del giudizio, l'Associazione regionale anticiperà, per conto di chi ha commesso la violazione, le somme provvisoriamente dovute alla P.A., salvo il diritto di regresso definitivamente accertata la gravità della colpa. Parimenti, le previsioni del presente articolo sono applicate anche nel caso di rilevazione di illeciti previsti dal Decreto legislativo n. 231/2001. In ogni caso, gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396, 2407 del Codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

#### **Art. 13 - ASSEMBLA DEGLI ENTI ASSOCIATI: COMPETENZE**

L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione regionale e delibera su tutti i punti indicati all'art. 13 dello Statuto vigente.

#### **Art. 14 - ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI**

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo Regionale, come sancito all'art. 14 del vigente statuto, almeno due volte l'anno, secondo le norme e le procedure previste dallo stesso.

Nel caso in cui si rendesse necessario convocare un'Assemblea in modalità on line o mista si dovrà assicurare che gli strumenti e le modalità utilizzate consentano la corretta individuazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire e di esprimere il proprio voto.

Non sono ammessi i rappresentanti degli Enti associati che non abbiano adempiuto a obblighi previsti dallo Statuto, dal Regolamento, da deliberati assembleari e che non siano in regola con i versamenti annuali delle quote e/o contributi. Costituisce altresì divieto di partecipazione come sostituto o delegato l'assenza, la carenza o il difetto di idoneo titolo di rappresentanza.

La presenza del legale rappresentante dell'Ente associato e i dati degli eventuali sostituti o delegati e quant'altro necessario per l'ammissione all'Assemblea devono essere inviati alla sede regionale di Anffas Lombardia, tramite e-mail e/o pec, almeno 5 giorni prima della data dell'Assemblea.

## Art. 15 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI-PARTECIPAZIONE

Ogni ente associato partecipa all'Assemblea con il suo rappresentante legale o un sostituto dallo stesso indicato. L'ente può anche conferire delega ad altro Ente associato all'Associazione regionale. Ogni rappresentante dell'Ente non potrà esercitare più di tre deleghe, esprimendo il numero dei voti spettanti all'Ente delegante, oltre il proprio.

Gli associati con anzianità di iscrizione inferiore a tre mesi hanno diritto di voto, ad esclusione dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto; coloro che risultano associati ma non in regola con il pagamento della quota associativa e del contributo obbligatorio, possono partecipare solo come uditori e senza diritto di voto.

L'Ente associato che non interviene all'Assemblea a mezzo di proprio rappresentante o delegato per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto dalla qualifica di Ente associato dal Consiglio Direttivo.

La correttezza dei requisiti formali per partecipare all'Assemblea è verificata da personale a ciò preposto, incaricato dal Presidente, in tempo utile per la celebrazione dell'Assemblea stessa, comunicando all'Ente associato eventuali irregolarità riscontrate, tali da non consentire la piena partecipazione all'Assemblea stessa, con un preavviso di almeno 48 ore e comunicandolo all'Ente interessato con idoneo mezzo atto ad attestarne la ricezione. In caso di esclusione a partecipare all'Assemblea il rappresentante dell'Ente associato o il suo sostituto può ricorrere all'Assemblea stessa che decide, in apertura dei lavori, definitivamente con voto palese.

Resta fermo il diritto del rappresentante dell'Ente associato o suo sostituto a partecipare all'Assemblea in qualità di uditore, senza diritto di parlare e di votare.

### - ASSEMBLEA - FUNZIONAMENTO

Prima dell'inizio dei lavori, su proposta del Presidente dell'Associazione regionale, che presiede l'Assemblea, può essere nominato il Vicepresidente e, in caso di Assemblea elettiva, la Commissione elettorale composta da tre scrutatori. Il Consigliere che svolge le funzioni di Segretario viene chiamato a verbalizzare. Spetta al Presidente dell'Assemblea far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, dare e togliere la parola, modificare l'ordine dei lavori sentita l'Assemblea, sospendere, riprendere e chiudere l'Assemblea e assicurare quant'altro necessario per il buon andamento della riunione.

### - ASSEMBLEA ELETTIVA

Le candidature agli organi sociali, proposte dagli enti associati attraverso la sottoscrizione delle relative candidature, vanno presentate al Presidente dell'Assemblea entro due ore dall'apertura dei lavori assembleari. Ciascun Rappresentante degli Enti associati non può sottoscrivere più di 1 candidatura alla carica di Presidente Regionale, di 3 candidature alla carica di Consiglio Direttivo Regionale, 2 a quella Proboviro e di Revisore dei Conti o Revisore Unico. Non è necessaria la presenza in Assemblea del candidato.

Il candidato deve sottoscrivere la scheda di candidatura, dichiarare di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di accettare l'eventuale elezione e di impegnarsi a rimuovere eventuali cause di incompatibilità, entro la data di insediamento dell'organo.

Le votazioni per la carica di Presidente Regionale devono svolgersi singolarmente e prima di ogni altra operazione di voto. I candidati alla carica di Presidente Regionale possono proporsi anche per la carica di componente del Consiglio Direttivo.

Qualora il candidato ad entrambe le cariche risulti eletto quale Presidente la candidatura a componente del Consiglio Direttivo decade automaticamente.

I nominativi dei candidati sono riportati sulle schede elettorali in ordine alfabetico.

L'elettore può esprimere preferenze in numero pari alla metà più uno dei componenti di ciascun organo oggetto della votazione.

Il voto viene espresso riportando sulla scheda i nominativi scelti o barrando la casella in corrispondenza del nominativo scelto.

Si intendono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è preferito il più giovane di età.

#### - ASSEMBLEA - COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale è nominata dall'Assemblea e può farvi parte anche personale indicato dal Presidente.

Sono compiti della Commissione:

- 1) accertare l'eleggibilità dei candidati comunicando gli ammessi al Presidente dell'Assemblea;
- 2) autenticare le schede di votazione;
- 3) disciplinare le operazioni di voto;
- 4) effettuare lo spoglio;
- 5) decidere, in unica e definitiva istanza, su eventuali vertenze relative alle votazioni;
- 6) redigere il verbale conclusivo, consegnandolo al Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea:

- a) dispone la pubblicazione, in ordine alfabetico, delle candidature ammesse dalla Commissione Elettorale divise per organo;
- b) disciplina l'eventuale dibattito pre-elettivo, concedendo la parola ai candidati che intendono illustrare i loro programmi;
- c) chiarisce le modalità di voto;
- d) dà corso alla votazione;
- e) proclama gli eletti.

Le votazioni sono palesi, per alzata di mano o per acclamazione, salvo quelle concernenti le persone o le elezioni dei componenti gli organi statutari, che, di norma, devono essere fatte con voto segreto, salva diversa determinazione da parte dell'Assemblea che può procedere per acclamazione.

#### Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo viene deliberato come atto iniziale in apertura dell'Assemblea degli enti associati. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti senza limiti (art.12 punto 2 Statuto Vigente).

Sono eletti, internamente al Consiglio Direttivo, il Tesoriere ed il Segretario. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici, ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e collabora con il Presidente per far sì che gli incassi ed i pagamenti dell'associazione regionale siano regolarmente gestiti, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici, ove presenti, cura l'attività amministrativa e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro associati e dei volontari).

#### Art. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Direttivo è convocato per la prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dall'elezione, dal Presidente neoeletto. Primo atto del Consiglio Direttivo è l'elezione, con votazioni separate, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere (le cariche di segretario e tesoriere possono essere cumulabili). L'organo uscente è tenuto a predisporre quanto necessario affinché il Consiglio Direttivo neoeletto possa responsabilmente assumere le proprie funzioni. In particolare, deve essere redatto un verbale di consegna della cassa, dei valori finanziari, della situazione generale dei conti e degli inventari dei beni accompagnata da una memoria degli adempimenti e pratiche pendenti, nonché quant'altro necessario per una completa conoscenza della situazione dell'Associazione regionale.

#### Art. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione regionale ed ha tutte le facoltà e i poteri previsti dall'art.18 dello Statuto vigente. Tutte le delibere prese dal Consiglio Direttivo sono riportate sul libro dei verbali.

#### Art. 19 - PRESIDENTE

I poteri e le funzioni del Presidente vengono disciplinati dall'art 19 dello Statuto Vigente.

#### Art. 20 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è disciplinato dall'art.20 dello Statuto vigente

#### Art. 21 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si riunisce la prima volta entro 30 giorni dall'elezione, su convocazione del Presidente dell'Associazione regionale per:

- eleggere il proprio Presidente;
- ricevere le consegne dal Collegio uscente e prendere cognizione dei procedimenti in corso.

Il Collegio, in presenza di questioni da trattare, si riunisce presso la sede legale dell'associazione regionale, o a distanza, secondo modalità concordate collegialmente dandone comunicazione preventiva al Presidente. Di ogni riunione è redatto apposito verbale. Il Collegio delibera a maggioranza dei suoi componenti. Le cause di decadenza dei componenti sono le stesse previste per gli altri componenti gli Organi. Il ricorso al Collegio dei Probiviri per dirimere le controversie, qualsiasi sia il ricorrente, va indirizzato in forma scritta al Presidente del Collegio motivandolo e documentandolo. Il ricorso deve essere inoltrato entro 90 giorni, pena la decadenza, dal verificarsi del fatto oggetto della controversia o dall'avvenuta conoscenza della stessa. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Collegio deve

- a) consentire il più ampio contraddittorio delle parti;
- b) privilegiare la conciliazione tra le parti;
- c) definire le pendenze in tempi brevi, in ogni caso entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria, inviando immediatamente agli interessati e al Consiglio Direttivo regionale le decisioni prese;
- d) redigere in forma scritta le dichiarazioni degli interessati, anche se fatte oralmente, facendole sottoscrivere dagli stessi e tenere un regolare registro sul quale annotare tutte le decisioni, archiviando ordinatamente tutta la relativa documentazione.

Il collegio può irrogare:

- richiamo scritto
- la diffida

- censura
  - pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da Ente aderente
- Le sanzioni sono immediatamente esecutive.

#### Art. 22 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di revisione legale dei conti è disciplinato dall'art.22 dello Statuto vigente. **L'organo di Revisione legale dei conti, obbligatorio nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, può essere eletto anche in assenza del superamento dei limiti, su decisione dell'Assemblea.**

#### Art. 23 - GRUPPO REGIONALE DI AUTORAPPRESENTANZA

L'Associazione regionale può favorire la formazione di un gruppo regionale di rappresentanza secondo le modalità disciplinate dall'art. 23 dello Statuto vigente.

#### Art. 24 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche sono indicate all'art 24 dello Statuto Vigente

#### Art. 25 - BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio d'esercizio è redatto dal Consiglio Direttivo avvalendosi dell'ufficio amministrativo della sede regionale e da personale o consulenti a ciò deputati, nel rispetto della vigente normativa in materia, in tempo utile per la sua valutazione da parte del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico e per l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio è accompagnato dalla relazione di attività predisposta dal Consiglio Direttivo.

##### - AVANZO DI GESTIONE

Quando il bilancio d'esercizio presenta un avanzo di gestione, su proposta del Consiglio Direttivo, spetta all'Assemblea deliberare la sua destinazione. In ogni caso l'avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente impegnato in una o più delle seguenti forme:

- a) per coprire eventuali disavanzi degli anni precedenti;
- b) per costituire appositi fondi rischio o di solidarietà;
- c) per altre iniziative comunque volte alla realizzazione delle attività istituzionali.

È fatto assoluto divieto di distribuire utili ed avanzi sotto qualsiasi forma.

##### - DISAVANZO DI GESTIONE

Se in conseguenza di eventi imprevisi o imprevedibili dal bilancio consuntivo emergesse un disavanzo di gestione, su proposta del Consiglio Direttivo con parere in merito contenuto nell'apposita relazione del Collegio dei Revisori o Revisore Unico, spetta all'Assemblea deliberare la sua copertura, utilizzando le risorse patrimoniali e finanziarie dell'Associazione regionale e/o adottando i provvedimenti prescritti dalla vigente normativa in caso di erosione del patrimonio.

##### - BILANCIO PREVENTIVO

Il bilancio preventivo è il documento amministrativo di programmazione economica e finanziaria dell'Associazione regionale per l'esercizio successivo alla sua redazione. Il bilancio preventivo è redatto dal Consiglio Direttivo avvalendosi dell'ufficio amministrativo dell'Associazione regionale e da personale o consulenti a ciò deputati, tenendo conto sia delle risultanze contabili del bilancio di esercizio dell'anno precedente e di quello ancora in corso di formazione, sia di altre variabili ragionevolmente prevedibili. Obiettivo del bilancio preventivo è il raggiungimento del pareggio economico e finanziario fra i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio. Unitamente al bilancio preventivo annuale viene predisposta una relazione illustrativa delle poste

di bilancio, nonché il programma di attività per l'anno veniente. I documenti suddetti dovranno altresì essere sottoposti al parere dell'organo di revisione/controllo in tempo utile per la convocazione dell'assemblea ordinaria.

#### Art. 25 bis - BILANCIO SOCIALE

Il Bilancio sociale deve essere redatto nel caso in cui il bilancio presenti ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione).

#### Art. 26 - LIBRI SOCIALI

I libri sociali sono indicati all'art. 26 dello Statuto vigente.

#### Art. 27 - AFFIANCAMENTO DI PERSONA DESIGNATA DA ANFFAS NAZIONALE

In caso di persistente situazione di inattività o di inadempimento degli organi, nonché di ingovernabilità dell'Associazione regionale può essere fatta richiesta ad Anffas Nazionale di designazione di un "Tutor".

#### Art. 28 - SCIoglimento ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione regionale viene disciplinato dall'art 28 dello Statuto vigente.